

Spett.le
Cliente
c.a. Amm.ne del Personale

Milano, 23 gennaio 2020

Circolare n. 6

Somministrazione di lavoro

Le aziende che nel 2019 hanno impiegato lavoratori tramite le agenzie di somministrazione devono comunicare il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata dei contratti e il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati entro il 31 gennaio 2020.

Destinatari della comunicazione obbligatoria sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ovvero la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, gli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Obblighi informativi delle aziende

L'obbligo comunicativo, contenuto nell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 81/2015, è presente in capo all'azienda utilizzatrice dei lavoratori somministrati e può essere realizzato anche per il tramite della associazione datoriale alla quale aderisce o conferisce mandato.

I **dati obbligatoriamente richiesti** sono:

- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi.
- il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

Il **periodo di riferimento** è l'anno 2019 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico. L'**invio** potrà avvenire tramite:

- consegna **a mano**,
- **raccomandata** con ricevuta di ritorno,
- posta elettronica certificata (**PEC**).

Solitamente sono le Agenzie di Somministrazione che inviano i dati all'azienda. Nell'ipotesi in cui l'azienda utilizzatrice non abbia ricevuto alcun rapporto, nelle prime settimane di gennaio 2020, circa i dati richiesti, è il caso di **sollecitare l'invio** dell'informativa, al fine di non incorrere nella sanzione prevista in caso di mancata comunicazione.

Sanzione

Qualora l'azienda utilizzatrice non provveda all'assolvimento dell'obbligo comunicativo ovvero effettua una comunicazione non corretta rispetto all'effettivo utilizzo dei lavoratori somministrati, è prevista una sanzione amministrativa **da 250,00 a 1.250,00 euro** (articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 81/2015).

A disposizione per ogni eventuale necessità si porgono i nostri migliori saluti.

Consulenti
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)